



**COMUNE DI PRIGNANO s/S**

PROVINCIA DI MODENA

## **DETERMINAZIONE N. 247 del 05/10/2019**

*PROPOSTA N.258 DEL 24/09/2019*

### **SESTO SETTORE**

**Servizio :Servizio Personale**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019**

Segretario Comunale

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- Il Regolamento comunale vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 10/09/2019 relativa alla dotazione organica dell'Ente;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 09/05/2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi anno 2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.03.2019 di approvazione del PEG 2018;
- la deliberazione di G. C. n. 46 del 30.06.2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Prignano s/S come previsto dall'art. 8, c. 2 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

**Visto** il Decreto sindacale n. 17 del 05.07.2019 con il quale sono state conferite al Segretario Generale le funzioni di Responsabile del VI Settore;

**Premesso che:**

- il D.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle

disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

#### **Richiamati:**

- l'art.9, comma 2bis, ultimo periodo, del DL 78/2010, convertito con Legge n.122 del 30/07/2010, così come modificato dall'art.1, comma 456, della L. 27 dicembre 2013, n.147 sulle decurtazioni del Fondo;
- l'art.1, comma 456, della Legge n.14/2013 in base al quale le decurtazioni effettuate nel periodo 2011 - 2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate, in quanto gli effetti dei tagli nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi e, quindi, la riduzione da apportare al fondo per ciascuna annualità a decorrere dal 2015 è pari alla somma delle decurtazioni operate per effetto del blocco nel quadriennio dal 2011 al 2014 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio);
- le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nr.53/2015, 64/2015 e 97 del 18 marzo 2015;
- le circolari n.8/2015 dalla Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica, seguita dalla Circolare n.20/2015;

**Richiamata** la legge 28.12.2015, n.208, c.d. "legge di stabilità 2016", che all'art.1, comma 236, testualmente recita "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

**Richiamato** il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

**Considerato** che in base all'art 67, in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate, del nuovo CCNL Funzioni Locali, si prevede che:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto;

- l'importo di cui al punto precedente è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

**Dato atto** che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e/o dei responsabili di servizio che vi provvedono, mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire, con propria determinazione, il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

**Dato atto** che i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;

**Precisato** che il contratto integrativo, ai sensi della normativa vigente, ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 c. 4 del CCNL vigente, mentre i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale in base all'art. 8 del CCNL vigente;

**Richiamato** espressamente il CCDI – parte giuridica triennio 2019/2021, sottoscritto definitivamente in data 03.05.2019 e trasmesso all'ARAN in data 04.05.2019;

**Visto** l'art.8 del C.C.N.L., che definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti decentrati e consente l'applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, effettuato dall'Organo di revisione dei Conti;

**Tenuto conto** che il Fondo per la retribuzione delle posizioni organizzative non transita sul fondo risorse decentrate ma che anche per le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative si applica il tetto del fondo (Corte dei Conti 26/2014);

**Richiamata** altresì espressamente le delibera di G. C. n. 95 del 28.09.2019, resa immediatamente eseguibile, con la quale sono stati dati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica inerenti alla contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativa all'anno 2019, nonché alla destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2019;

**Ritenuto** necessario di dover provvedere alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2019, come determinato nell'Allegato A formante parte integrante e sostanziale del presente atto, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di

destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale, dando atto che viene rispettato l'art. 23 c. e del D.Lgs 75/2017 relativo al limite del salario accessorio;

**Preso atto** che dalla certificazione del Responsabile del Settore finanziario dell'Ente, allegato B al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, risulta quanto segue:

- dal Rendiconto 2018, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30.04.2019 risulta che il Comune di Prignano s/S ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018;
- il Comune ha rispettato il Saldo di finanza pubblica, 2018 - Pareggio di bilancio 2018, e di conseguenza il conseguimento di un saldo non negativo, come risulta dalla certificazione conservata agli atti dell'Ufficio Finanziario;
- il Comune ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del "pareggio di Bilancio" entro il 31 marzo 2019 ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016, come da certificazione della Ragioneria agli atti dell'Ufficio Finanziario;
- il Comune non versa in condizione di dissesto o di deficit strutturale;
- i documenti programmatici per il triennio 2019/2021 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli di legge in materia di contenimento dei costi e di spesa per il personale;
- l'Ente rispetta il vincolo per il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ex art.1 comma 557-quater della legge 296/2006, Corte dei Conti Sezione regionale Lombardia n.78/2016;
- l'Ente rispetta il contenimento della spesa per le assunzioni flessibili nei limiti della spesa sostenuta nel 2009, come da delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n.2/SEZAUT/2015 del 9 febbraio 2015;
- la spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2018 è inferiore rispetto al triennio 2011/2013 e le risorse di parte variabile e parte stabile considerati ai fini della costituzione del Fondo anno 2019 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;

**Visto** il parere favorevole del NTV sul fondo risorse decentrate anno 2019, di cui al verbale n. 4 del 03.10.2019, agli atti dell'Ufficio Personale;

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Settore finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;

**Visto** il D.Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii.;

#### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

**1. Di costituire**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, come da prospetto *allegato A* al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**2. Di dare atto** di quanto segue:

- l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2019 non supera quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;

- le risorse di parte variabile e parte stabile considerate ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2019 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;

**3. Di dare altresì atto** che, dalla certificazione del Responsabile del Settore finanziario dell'Ente - *allegato B* al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, risulta quanto segue:

- dal Rendiconto 2018, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30.04.2019 risulta che il Comune di Prignano s/S ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018;

- il Comune ha rispettato il Saldo di finanza pubblica, 2018 - Pareggio di bilancio 2018, e di conseguenza il conseguimento di un saldo non negativo, come risulta dalla certificazione conservata agli atti dell'Ufficio Finanziario;

- il Comune ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del "pareggio di Bilancio" entro il 31 marzo 2019 ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016, come da certificazione della Ragioneria agli atti dell'Ufficio Finanziario;

- il Comune non versa in condizione di dissesto o di deficit strutturale;

- i documenti programmatici per il triennio 2019/2021 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli di legge in materia di contenimento dei costi e di spesa per il personale;

- l'Ente rispetta il vincolo per il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ex art.1 comma 557-quater della legge 296/2006, Corte dei Conti Sezione regionale Lombardia n.78/2016;

- l'Ente rispetta il contenimento della spesa per le assunzioni flessibili nei limiti della spesa sostenuta nel 2009, come da delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n.2/SEZAUT/2015 del 9 febbraio 2015;

- la spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2018 è inferiore rispetto al triennio 2011/2013 e le risorse di parte variabile e parte stabile considerate ai fini della costituzione del Fondo anno 2019 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;

**4. di dare atto** del parere favorevole del NTV sul fondo risorse decentrate anno 2019, di cui al verbale n. 4 del 03.10.2019, agli atti dell'Ufficio Personale;

**5. Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 e per gli ulteriori controlli e adempimenti di competenza;

**6. Di pubblicare** la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente/personale/contrattazione-integrativa/;

- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti-Provvedimenti amministrativi";

**7. Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, alla delegazione trattante e alle RSU dell'Ente ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018, al fine di dare avvio al procedimento per la stipula del CCDI 2019 (solo parte economica).

Segretario Comunale  
SESTO SETTORE  
Roberta Vitale / INFOCERT SPA

*Atto sottoscritto digitalmente*